



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa comporta la segnalazione alla Banca d'Italia?

Autore: Adele Margherita Falcetta | 21/05/2020



Tutte le conseguenze dell'iscrizione nelle banche dati che raccolgono i nominativi dei cattivi pagatori e di coloro che hanno abusato dell'utilizzo di assegni e carte di credito.

Al giorno d'oggi, siamo tutti costretti ad intrattenere rapporti con le banche. Un

tempo il denaro si teneva in casa e si utilizzava in contanti; da molti anni non è più così e, sia per ricevere che per effettuare pagamenti, è indispensabile avere un conto corrente. Ci sono tanti modi per pagare diversi dal denaro contante, dagli assegni alle carte di credito.

Inoltre, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha fatto ricorso a finanziamenti, per l'acquisto della casa, dell'auto o di elettrodomestici, o anche per la propria attività imprenditoriale. Insomma, tutti abbiamo a che fare con gli Istituti di credito, in un modo o nell'altro. Occorre, però, stare molto attenti e non lasciarsi prendere la mano, compiendo operazioni che non si potrebbero fare o chiedendo in prestito denaro che non si è certi di potere restituire. Questi errori, infatti, possono costare cari, comportando l'iscrizione nelle banche dati gestite da Bankitalia; da ciò derivano una serie di conseguenze negative che durano nel tempo. Vediamo dunque **cosa comporta la segnalazione alla Banca d'Italia**.

Quali banche dati gestisce la Banca d'Italia?

Bankitalia gestisce due importanti banche dati:

- la **Centrale rischi** (Cr), dedicata ai "cattivi pagatori", vale a dire a tutti coloro che, ottenuto un finanziamento, non lo rimborsano in tutto o in parte;
- la **Centrale di allarme interbancaria** (Cai), nella quale vengono iscritti coloro che abusano degli strumenti di pagamento (assegni, carte di credito e di debito).

Di seguito, ti spiegherò quali sono i presupposti dell'iscrizione nell'una o nell'altra banca dati e cosa comporta la segnalazione alla Banca d'Italia.

Quando avviene la segnalazione alla Centrale rischi?

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia avviene in caso di mancato rimborso, in tutto o in parte, di un **finanziamento**. Ogni mese, infatti, le banche e le finanziarie comunicano alla Banca d'Italia i nominativi dei loro clienti che sono

rimasti indietro con le rate.

Ai fini della segnalazione, tuttavia, non basta che il debitore non abbia versato una o due rate; inoltre, l'importo non pagato non deve essere di piccola entità. Come è stato stabilito dalla Corte di Cassazione **[1]**, occorre che egli si trovi in una situazione ben precisa, che viene detta **stato d'insolvenza**. Si tratta di una difficoltà economica non transitoria e non risolvibile in tempi brevi, tale da rendere oggettivamente impossibile far fronte ai propri impegni. Insomma, il debitore che si trova in stato d'insolvenza, anche se volesse pagare, non saprebbe proprio come fare.

Inoltre, l'**Istituto di credito**, prima di procedere alla segnalazione, deve informare il debitore a mezzo raccomandata a.r. Nella comunicazione, la banca o la finanziaria deve assegnare all'interessato un termine entro il quale provvedere al **pagamento delle somme dovute**, avvertendolo in modo chiaro che, in mancanza, il suo nominativo verrà iscritto nella banca dati della Centrale rischi.

Tutte queste cautele sono necessarie perchè, come vedremo tra poco, l'iscrizione in Centrale rischi comporta conseguenze spiacevoli, che escludono per il debitore la possibilità di rivolgersi agli Istituti di credito.

Cosa comporta la segnalazione alla Centrale rischi?

Ecco cosa comporta la segnalazione alla Centrale rischi della **Banca d'Italia**:

- la revoca delle linee di credito aperte a nome del debitore. Può essere che egli, oltre al finanziamento non pagato, ne avesse anche altri presso diversi Istituti di credito. Poichè questi ultimi accedono continuamente ai dati contenuti nella Centrale rischi, ne conseguirà la revoca di tutte le **linee di credito** in essere, con la richiesta di immediato rientro dei relativi importi. Infatti dopo la segnalazione il debitore è considerato un "**cattivo pagatore**" e si presume che sia nell'impossibilità di pagare le rate ancora dovute. Di conseguenza, tutti gli Istituti di credito vorranno chiudere i rapporti con lui;
- l'impossibilità di **accedere ad ulteriori finanziamenti**. Chi si trova iscritto presso la Centrale rischi non può rivolgersi ad una banca o una

finanziaria, anche se diversa da quella che ha effettuato la segnalazione, per chiedere denaro in prestito. Si vedrà opporre immancabilmente un rifiuto. Anche se dovesse avere un buon reddito e conoscenze personali nell'Istituto di credito, quest'ultimo non potrebbe prendere in considerazione la sua richiesta;

- l'impossibilità di utilizzare altre **forme di credito**, come il conto corrente con facoltà di scoperto (o fido). Si tratta una forma di finanziamento più veloce che le banche riservano ai loro clienti. Essa consente a questi ultimi di utilizzare somme che vanno al di là di quelle disponibili sul proprio conto, ad esempio per far fronte a spese impreviste o per effettuare pagamenti. L'importo dovrà, naturalmente, essere restituito entro un certo termine, con gli interessi. Ebbene, il cliente segnalato alla Centrale rischi non può ricorrervi;
- il **divieto di utilizzare la carta di credito**. Quest'ultima è uno strumento di pagamento: la società che emette la carta anticipa le somme che vengono spese dal cliente, che dovrà restituirle con gli interessi. La restituzione avviene, secondo il tipo di carta e il contratto stipulato dall'intestatario, in unica soluzione o a rate. Chi viene inserito nella **lista dei cattivi pagatori** ed ha già una carta di credito non può più utilizzarla; chi non ce l'ha non può farne richiesta.

Come vedi, si tratta di conseguenze piuttosto pesanti: per questo, come ti ho spiegato sopra, la segnalazione non può avvenire se non in situazioni di particolare gravità e deve essere preceduta da un avviso da parte dell'Istituto di credito.

L'**iscrizione nella banca dati della Centrale rischi** dura finché il debito non viene pagato almeno in parte, oppure è caduto in prescrizione; se la banca o la finanziaria lo ha ceduto a terzi oppure ha rinunciato a recuperarlo; se il debitore si è rivolto al giudice per ottenere una riduzione dell'ammontare dei suoi debiti, secondo una procedura che la legge prevede **[2]**.

Qualora, invece, la **segnalazione** sia avvenuta per errore o senza preavviso, l'interessato può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o al giudice per ottenere la cancellazione immediata e il **risarcimento del danno**.

Quando avviene la segnalazione alla Cai?

Gli Istituti di credito segnalano alla Centrale di allarme interbancario un cliente quando quest'ultimo:

- ha emesso **assegni senza provvista**. L'assegno è un mezzo di pagamento che, per essere utilizzato, necessita di un conto corrente bancario o postale intestato a chi lo emette. E' inoltre indispensabile che sul conto siano presenti somme sufficienti (dette provvista) a coprire l'importo dell'assegno. Se, ad esempio, io acquisto un televisore che costa 2.000 euro e decido di pagare con un assegno, è necessario che sul mio conto in banca questa cifra sia presente. Se l'importo esistente sul conto non basta a coprire l'assegno, si dice che esso è stato emesso senza provvista;
- ha emesso **assegni senza autorizzazione**. Perchè l'assegno venga emesso occorre che la banca o la posta autorizzi il cliente a farlo. Non basta, infatti, avere intestato un conto; occorre che banca e cliente si accordino perchè quest'ultimo possa emettere assegni. Quando ciò avviene, l'Istituto di credito consegna all'interessato un libretto contenente gli assegni da riempire e firmare. L'autorizzazione manca quando non vi è un conto al quale "appoggiare" gli assegni (e il cliente si è in qualche modo procurato un assegno in bianco che ha poi utilizzato); quando il conto è stato chiuso e l'interessato ha continuato ad utilizzare gli assegni in bianco ancora in suo possesso; se il cliente ha un conto ma non ha stipulato nessun accordo con la banca per l'emissione di assegni (anche in questo caso, potrebbe essersi procurato il documento abusivamente);
- ha avuto revocato l'**utilizzo della carta di credito**, non avendo effettuato il rimborso delle somme prelevate. La carta di credito consente di effettuare il pagamento dei propri acquisti senza utilizzare denaro. La somma necessaria viene anticipata dalla società che emette la carta; il cliente deve restituire l'importo e questo, secondo il contratto stipulato con la società emittente, può avvenire a rate oppure in unica soluzione, di solito con un addebito sul conto corrente. La carta consente anche di **prelevare denaro contante** dagli sportelli bancomat abilitati; anche in questo caso la somma da restituire comprende, oltre all'importo prelevato, gli interessi. Se la società emittente non riesce ad ottenere la restituzione delle somme di cui è creditrice revoca al cliente l'utilizzo della carta;

- ha avuto revocato l'utilizzo della **carta di debito** (comunemente detta bancomat). Ciò avviene quando un conto corrente bancario o postale viene chiuso, perchè da tempo "in rosso". In questo caso l'intestatario del conto non può più prelevare agli sportelli bancomat.

Per quanto riguarda i casi dell'**assegno emesso senza provvista** e della **revoca della carta di credito**, prima di procedere alla segnalazione occorre che l'Istituto di credito invii all'interessato un preavviso **[3]**, dandogli almeno dieci giorni di tempo per rimediare alla situazione (ad esempio pagare l'assegno, oppure versare l'importo dovuto alla società che ha emesso la carta di credito). Riguardo alla revoca della carta di debito, la Cassazione **[4]** ha stabilito che, trattandosi dello **scioglimento di un contratto**, occorre che il cliente sia preventivamente avvisato.

Se manca il preavviso nei casi in cui esso è previsto, la segnalazione è illegittima e, così come abbiamo visto riguardo alla Centrale rischi, l'interessato ha diritto alla cancellazione immediata e al risarcimento del danno.

Cosa comporta la segnalazione alla Cai?

Vediamo cosa comporta la segnalazione alla Centrale di allarme interbancario della Banca d'Italia:

- se è conseguente all'**emissione di assegni senza provvista o autorizzazione**, il divieto di emettere altri assegni per la durata di 6 mesi. Per lo stesso periodo è vietato alla persona segnalata di stipulare altre convenzioni di assegno con le banche o con la posta;
- se deriva dalla **revoca della carta di credito o di debito**, l'iscrizione rimane per 2 anni. Gli Istituti di credito e le società che emettono le carte, potendo consultare la banca dati della Cai, ovviamente vengono a conoscenza dell'iscrizione, e ciò potrebbe indurle a non fidarsi della persona segnalata e quindi a non rilasciarle ulteriori carte. Tuttavia, al riguardo, non vi è un divieto: il rilascio dipende esclusivamente dalle valutazioni della banca, della posta o della società emittente della carta di credito.

Note

[1] Cass. sent. n. 7958/2008. **[2]** D. Lgs. n. 14/2019. **[3]** Art. 9 bis L. n. 386/1990.
[4] Cass. sent. n. 15500/2018.